

Con la sentenza n.3537/2013 la Cassazione precisa il significato di “motivi del trasferimento”, che devono essere indicati nella comunicazione scritta alle organizzazioni sindacali. Più precisamente, quello che stabilisce la legge n.428/1990, art. 47, è l’obbligo in capo al cedente e al cessionario d’azienda di effettuare una comunicazione scritta, entro determinati termini, alle organizzazioni sindacali, informandoli dei motivi del trasferimento. L’informativa deve indicare i motivi e non anche le relative giustificazioni, in quanto il fine non è quello di spiegare le ragioni giustificatrici dell’atto, ma di dare la possibilità alle organizzazioni sindacali di richiedere o meno l’esame congiunto e, in caso positivo, di parteciparvi in modo informato.

Sentenza Cass. Lavoro n.3537 del 13/2/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)